

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5525 R	6 ottobre 2004	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 18 maggio 2004 concernente la modifica degli artt. 75 e 76 della Legge organica comunale (LOC)

Il 18 maggio 2004 è stato pubblicato il messaggio del Consiglio di Stato no. 5525 che propone di modificare gli artt. 75 e 76 della Legge organica comunale (LOC); esso affronta in particolare il problema della quota di firme da raccogliere nei Comuni per l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum comunali. La proposta di modifica è resa necessaria a seguito dei processi di aggregazione.

Il messaggio spiega in modo chiaro le motivazioni che hanno portato ad una riflessione sul tema. Basti in questa sede ricordare la frase:

"(...) a livello di paragone a livello cantonale, su ca. 200'000 iscritti, (...) per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa e di referendum sono necessarie solo 7'000 firme; mentre nella nuova Lugano, stante gli attuali artt. 75 e 76 LOC, sono indispensabili quasi 5'500 firme".

Considerata soprattutto la realtà importante della Nuova Lugano, il momento viene considerato opportuno per proporre le modifiche dei due articoli della LOC, senza attendere una revisione generale della stessa; ciò partendo dal presupposto che recentemente è stata adottata dal parlamento e dal popolo, a livello cantonale, la firma di almeno 7'000 cittadini per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e di referendum.

La prima proposta del messaggio (punto 3.1.) tende a modificare gli artt. 75 e 76 LOC in questo senso:

- verrebbe mantenuto il numero di 1/5 dei cittadini necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa e referendum nei Comuni che hanno un numero massimo di iscritti in catalogo inferiore a 10'001;
- verrebbe invece modificata l'asticella per i Comuni con oltre 10'000 iscritti in catalogo, portandola a 1/6 dei cittadini iscritti, ritenuto però un minimo di 2'000 e un massimo di 3'500 firme.

Sulla base dei dati delle elezioni 2004, nella prima categoria vi sarebbero ora tutti i Comuni ticinesi, eccettuato Lugano e Bellinzona, che rientrano nella seconda. La proposta del Messaggio governativo modifica essenzialmente la situazione per la Città di Lugano, con conseguente cambiamento di portata minore per la Città di Bellinzona. Nella seconda categoria vi potrebbero però essere in futuro altri Comuni, frutto di aggregazione nei poli urbani. Secondo gli intendimenti alla base del Messaggio, l'introduzione della seconda categoria dovrebbe coprire le esigenze di tali eventuali futuri poli, ove vi potrebbero essere difficoltà a raggiungere l'attuale asticella di 1/5 degli iscritti.

La Commissione dopo ampia discussione, condividendo il motivo di fondo esposto dal Consiglio di Stato, considerata la realtà attuale circa la dimensione dei Comuni ticinesi, è giunta alla conclusione che la soluzione prospettata nel messaggio governativo possa essere semplificata nel seguente senso:

- In particolare ritiene indicato optare per il mantenimento, come principio, della sola quota di **1/5 delle firme**. Questo limite, fatta eccezione per Lugano, non ha mai suscitato finora particolari obiezioni; si eviterebbero con ciò "correzioni tecniche", quale quella del limite minimo di 2'000 firme presente nel Messaggio. Si ritiene che questa soluzione, oggettivamente, non penalizzi eventuali futuri Comuni con un numero di iscritti nella fascia fra i 10'000 e 17'500. Simili realtà non sono del resto prevedibili nell'immediato.
La Commissione non propone per contro di abbassare la soglia a 1/6 degli iscritti per tutti i Comuni: ciò infatti favorirebbe oltre il necessario l'esercizio dei diritti in questione nei Comuni piccoli.
- Viene per contro mantenuto il limite massimo di 3'500 proposto nel messaggio; dato il mantenimento della quota a 1/5 dei cittadini iscritti per tutti i Comuni il limite massimo verrebbe applicato a partire da 17'500 iscritti in catalogo (oggi solo per la Città di Lugano, in futuro per agglomerati urbani più vasti di quelli odierni).

Il Gran Consiglio dovrebbe anche pronunciarsi sul catalogo elettorale di riferimento, o di base, per il calcolo degli iscritti, poiché nel passato vi sono state alcune procedure ricorsali (punto 3.2. del messaggio). Sembra al proposito accettabile la soluzione proposta dal Consiglio di Stato di introdurre espressamente nella legge l'indicazione secondo la quale fa stato il catalogo al momento del deposito del testo dei promotori ai sensi dell'art. 76 cpv. 2 LOC per l'iniziativa, rispettivamente al giorno della pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale per il referendum.

* * * * *

Per questi motivi i sottoscritti membri della Commissione della legislazione propongono di accogliere il Disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Dario Ghisletta, relatore
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -
Carobbio W. - Dafond - Duca Widmer -
Genazzi - Jelmini - Menghetti -
Pedrazzini - Pini - Vitta

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 18 maggio 2004 n. 5525 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 ottobre 2004 n. 5525 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 75 cpv. 1, 2 e 3

¹Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'500 cittadini.

²Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.

³La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro un mese dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

Art. 76 cpv. 3 e 4

³La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'500 cittadini.

⁴Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.